

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 11 del 28 febbraio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: POLISI Tommaso (4 EVANGELISTI)

Sport: Calcio - Juniores a 7

Gara: OSA CALCIO 1924 – 4 EVANGELISTI del 18.02.24

Il sig. POLISI Tommaso, tesserato della società 4 EVANGELISTI ricorreva in proprio avverso la squalifica inflittagli *“sino al 24.03.2024”* dal Giudice Sportivo nel C.U. in epigrafe *“in quanto espulso per doppia ammonizione mentre svolgeva la propria mansione di assistente di parte del DDG, veniva alle vie di fatto con un tesserato della squadra avversaria senza causare conseguenze fisiche”*.

Pur contenendo gli elementi essenziali dell'impugnazione con l'espressa volontà di ricorrere, la propria ricostruzione dei fatti e la richiesta di riforma del provvedimento impugnato (quest'ultima, invero, faticosamente ritenuta sussistente in ossequio al *favor reclamantis* in quanto non espressamente formulata), lo scritto difensivo di Tommaso POLISI ben poco somiglia a un atto di impugnazione quali quelli che la scrivente Commissione negli anni è stata chiamata ad esaminare.

Il ricorrente, 20 anni come lo stesso ricorda nel proprio atto difensivo, è autore di un fitto scritto in cui offre dimostrazione di una maturità ben superiore alla sua giovane età.

Il suo è un racconto di orgogliosa appartenenza al mondo del CSI e del volontariato, anche in ambito sportivo.

Lamenta la sua incredulità per la sanzione inflittagli – ritenendo di aver agito nel rispetto delle regole - ma a questa non accompagna, come invece spesso si legge da parte del ricorrente di turno, il paventato esodo dal CSI ma *“l'impegno a continuare a promuovere una cultura dello sport basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, sia all'interno che all'esterno del campo da gioco”*.

E' quindi umanamente comprensibile - nell'intento di tutelare il proprio *“buon nome”* - che Tommaso Polisi si prodighi a rappresentare una versione dei fatti differente da quella descritta, in maniera dettagliata e chiara, dal DDG negli atti ufficiali, poi fatta propria dal Giudice Sportivo.

Nella sua narrazione, infatti, il suo è un garbato invito al DDG ad accelerare l'uscita dal campo del dirigente avversario appena espulso ed il suo ingresso successivo sul terreno di gioco (appena ammonito per le veementi proteste, peraltro nella sua funzione di assistente arbitrale) è il doveroso – a suo dire - intervento a sostegno dei giocatori della propria squadra.

E, ancora, nelle sue parole la forza fisica utilizzata nei confronti di quello stesso dirigente avversario è esercitata al solo fine di proteggere i suoi, anche dall'aggressione dei giocatori avversari, anche loro *“allontanati”* semplicemente.

Per dette considerazioni, quindi afferma di sentirsi *“poco tutelato dal Comitato CSI”*, non comprendendo le ragioni della propria squalifica, affermando, in un passaggio significativo, *“..mi trovo ora a confrontarmi con il fatto che le mie azioni, volte a prevenire una situazione di violenza, siano state fraintese e addirittura punite”*.

Orbene, osserva, preliminarmente, la scrivente Commissione Giudicante come le convinzioni del ricorrente non trovino riscontro nei fatti occorsi come riprodotti negli atti ufficiali ed alcun fraintendimento abbia viziato il giudizio, dapprima da parte del DDG, quindi del Giudice Sportivo.

Il rapporto di gara e il supplemento di referto del DDG dimostrano al contrario l'assoluta correttezza della decisione arbitrale di ammonire il Polisi (che assolveva la funzione di assistente di parte del DDG), prima per reiterate proteste poi per l'indebito ingresso in campo accompagnato da contestazioni per il giallo ricevuto.

Gli atti ufficiali, inoltre, alcun dubbio lasciano circa la circostanza che Tommaso Polisi, già espulso dal campo, venisse alle vie di fatto con il dirigente della squadra avversaria, anch'egli appena espulso dal DDG, riportando pure una tumefazione allo zigomo, il tutto come osservato e verbalizzato dall'arbitro.

Quanto sopra accertato e chiarito non si può, conseguentemente, ritenere meritevole di accoglimento il ricorso in parola.

Ciò, si sottolinea, pur potendo esprimere una solida prognosi negativa circa la futura commissione di azioni simili a quelle sanzionate da parte di chi - il giovane Polisi - pur sbagliando, e per questo sanzionato in misura ritenuta corretta, per quanto brillantemente esposto nel proprio atto difensivo trarrà dalla presente vicenda un'ulteriore occasione di crescita personale.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dal tesserato Tommaso POLISI
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, il 28 febbraio 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 marzo 2024